

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il presente Regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 2

II Servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Veneto, della Provincia di Treviso, nonché delle norme del Comune di Gaiarine, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art. 3

Espletamento del servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale è svolto dai dipendenti Comunali addetti a tale attività, nonché dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze. Previa apposita convenzione possono essere affiancati nell'espletamento del Servizio di polizia rurale i volontari della Protezione Civile, o di altre associazioni legalmente riconosciute (es. carabinieri in congedo, ecc.).

Art. 4

Ordinanze

1. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale e/o dal Responsabile del Servizio Ambiente.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:
 - a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;

c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.

3. Il Sindaco, a motivo di eventi atmosferici straordinari, ha facoltà di sospendere o integrare, transitoriamente, alcune norme del presente Regolamento, mediante apposita ordinanza.

Dette norme transitorie non potranno avere durata superiore ai 60 giorni dalla data di emissione.

4. Attraverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso al T.A.R.

5. Qualora il proprietario, possessore o comunque detentore a qualsiasi titolo di terreni e immobili in genere, non provveda al ripristino e alla manutenzione dei fossi di scolo e delle strutture idrauliche presenti nel proprio bene, il Sindaco può adottare una ordinanza con la quale il proprietario viene diffidato a compiere quanto necessario.

Capo II – Norme generali per gli ambiti rurali

Art. 4 bis

Agricoltura biologica

1. Per agricoltura biologica si intende l'insieme delle attività agricole e di allevamento che rendono minimo l'impiego di composti chimici che non siano il risultato di processi fisico-chimici normalmente rintracciabili in natura.

2. Sono da considerare biologiche tutte quelle tecniche e metodologie produttive che favoriscono processi biologici compatibili con quelli già presenti in natura e tali da rendere minima la perturbazione dei complessi meccanismi fisico-chimici e biologici attivi nel suolo, nelle piante, negli animali (cfr. Regolamento CE 834/2007).

3. Il Comune favorisce pratiche di agricoltura biologica o di lotta integrata, fornendo tramite i vari uffici competenti informazioni ed aiuti.

4. I titolari di terreni per l'uso di prodotti fitosanitari, oltre al rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento, sono altresì tenuti ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verifichino sconfinamenti delle sostanze tossiche.

Qualora ciò avvenisse in conseguenza ad una accertata negligenza dell'operatore, questi è da considerarsi quale responsabile sia dei danni alle colture di superficie che di quelli connessi alla qualità del suolo.

5. Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni coltivati biologicamente dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta: "coltura biologica" o se del caso: "suolo trattato biologicamente".

Art. 5

Pulizia dei terreni agricoli incolti

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

Sono assimilate ai terreni di cui sopra le aree che pur avendone la destinazione, non sono state ancora edificate e che dovranno pertanto essere mantenute libere da rifiuti e regolarmente falciate in modo che l'erba non superi mai l'altezza massima di cm. 30, salvo che non siano coltivate o sia presente un prato stabile.

(non si possono assimilare in modo automatico aree edificabili a terreni agricoli incolti, un'area potenzialmente edificabile poteva, può e potrà essere coltivata fino all'inizio dell'eventuale edificazione)

2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma I del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

Art. 6

Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del Codice Civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.
4. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse.

Art. 7

Attività agricole ed esercizio della caccia e della pesca

1. L'esercizio di caccia e pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale, è disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali vigenti.
2. All'Amministrazione comunale non spettano pertanto compiti di vigilanza sull'esercizio della caccia e pesca; nel caso vengano ravvisate delle infrazioni, gli atti sono trasmessi all'Autorità competente.
3. Si evidenziano ad ogni modo le seguenti norme generali:
 - A.** La caccia vagante non può essere praticata nei fondi coltivati a vigneto, a mais da seme fino a raccolto avvenuto, nonché nei fondi ove siano presenti colture erbacee da seme, frutteti specializzati e soia; in tali circostanze non sussiste l'obbligo di apporre alcuna segnaletica di divieto.
 - B.** indipendentemente dalla coltura in atto, e fatte salve le eccezioni previste dalle speciali norme venatorie, l'esercizio della caccia non è consentito su terreni coperti per la maggior parte o interamente da neve, nonché su terreni allagati dalle piene di corsi d'acqua.
 - C.** Qualora il proprietario intenda vietare l'accesso al fondo ai cacciatori deve recintarlo con rete metallica, siepe viva o altra barriera fisica di altezza non inferiore a m. 1.20; in tal caso, la volontà di interdire l'accesso al fondo deve essere manifestata al servizio per la conservazione della fauna e della caccia presso la competente direzione regionale delle foreste.
 - D.** Il proprietario o il suo avente causa può chiedere al competente servizio per la conservazione della fauna e della caccia, alle scadenze definite dal servizio stesso l'interdizione dell'attività

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

venatoria sui propri fondi, sui quali si pratichino attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale ed ove sussistano colture specializzate.

E. Se la richiesta di interdizione dell'attività venatoria, di cui al comma 4 del presente articolo, viene accolta, il fondo deve essere delimitato, a cura del proprietario o del conduttore con idonei cartelli non soggetti a tassazione.

F. L'esercizio venatorio è consentito esclusivamente nei limiti del comma 1 del presente articolo,

E' comunque vietato l'esercizio venatorio nelle seguenti aree:

- nei giardini, nei parchi pubblici o privati, nei parchi storici e archeologici.
- nei terreni adibiti ad attività sportive, nelle aie e nelle corti.
- nelle pertinenze di fabbricati e comunque a non meno di 100 m. dagli stessi.
- a non meno di 50 m. dalle vie di comunicazione stradale e ferroviaria.

E' vietato sparare in direzione dei luoghi di cui sopra ad una distanza inferiore di 150 metri, o di 100 metri da macchine agricole in funzione.

G. Ogni cacciatore deve sempre raccogliere tutti i bossoli delle cartucce sparate dallo stesso.

Art. 8

Allevamento di selvaggina

1. L'allevamento di animali selvatici a scopo alimentare, ovvero destinati al ripopolamento di riserve di caccia, è autorizzato dalla Provincia, previo nulla-osta del Servizio Veterinario competente per territorio.

2. Gli allevamenti di selvaggina, di cui al comma 1 del presente articolo, sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria in quanto attività zootecnica.

Art. 8 bis

Allevamento allo stato brado

1. E' consentito l'allevamento allo stato brado nel rispetto delle normative vigenti.

2. Gli allevamenti devono essere collocati in fondi chiusi da recinti fissi o mobili, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.

Art. 9

Pascolo degli animali

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Veneto; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.

2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.

3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.

Art. 10 ***Pascolo in ore notturne***

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo con l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento atte ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

Art.11 ***Obbligo di comunicazione da parte dei pastori***

1. Il proprietario o conduttore del gregge, già in possesso di autorizzazione comunale al pascolo, che intenda spostare il gregge su altri fondi nell'ambito del territorio comunale, deve presentare domanda al Comune con un anticipo di almeno 5 giorni, indicando con precisione ubicazione e superficie dei nuovi fondi, nonché nome ed indirizzo dei rispettivi proprietari.

Art. 12 ***Percorrenza di strade pubbliche con animali***

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo se le stesse non sono caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione.

2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285, nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.

3. Al fine di evitare emergenze sanitarie e di igiene pubblica o rischi per la circolazione, i conduttori di armenti o greggi, qualora necessario, dovranno provvedere all'immediata pulizia delle strade dagli escrementi dispersi dagli animali da loro custoditi.

4. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

Art. 13 ***Spigolature, rastrellature, raspollature***

1. Sui fondi altrui delimitati da fosso, siepe viva, recinzione o da un altro stabile riparo è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.

2. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo non sussiste laddove i fondi risultano non delimitati e se i frutti rinvenibili sono stati abbandonati dal proprietario al termine delle operazioni di raccolta.

3. I frutti caduti dalle piante anche se su terreni confinanti con le strade soggette a pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

4. I frutti caduti naturalmente dai rami protesi sul fondo del vicino, appartengono al conduttore del fondo su cui sono caduti.

5. Gli eventuali danni causati dai frutti caduti sono di responsabilità dei proprietari.

Art. 14 Accensione di fuochi nei fondi

~~1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 del presente Regolamento, nei fondi è vietato accendere fuochi.~~

1. E' sempre vietata la combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli o forestali e, in particolare, dei residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e colture arboree .

2. La bruciatura nei fondi di teli, plastiche, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato

3. Lo smaltimento dei residui vegetali, agricoli e forestali dovrà essere effettuata mediante l'impiego dei residui, ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o l'accumulo ordinato nei fondi agricoli, al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici.

4. In deroga al divieto di cui sopra, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, agricoli e forestali, solo ed esclusivamente in caso di particolari caratteristiche del territorio, che rendono alcune zone difficilmente accessibili ai mezzi meccanici; tale attività dovrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 3, e comunque non superiore a 3 metri steri (si intende per metro stero = 1 metro cubo vuoto per pieno), avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
- possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri steri al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
- la combustione deve essere effettuata ad almeno 30 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ad una distanza non inferiore a metri 100 da zone boscate;
- l'attività in deroga dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di appartenenza ed autocertificata dagli interessati, secondo la modulistica apposita;
- la combustione controllata in deroga deve essere effettuata sul luogo di produzione o, comunque entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- rimane altresì tassativamente vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nel presente articolo;

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

- il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto concessa in deroga, anche in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli, nonché di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;
- rimane altresì valida la deroga prevista per motivate e documentate necessità di natura fitosanitaria, accertate dall'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari Regionali territorialmente competente;

3. E' esclusa dal divieto, la tradizionale accensione del "Panevin", prezioso retaggio degli antichi riti contadini e patrimonio della cultura del nostro territorio. Questa manifestazione non solo viene autorizzata ma, nei limiti del possibile, promossa, fermo restando quanto prescritto dal comma 2 del presente articolo e da eventuali ordinanze emesse da enti sovraordinati.

5. Il Sindaco, su richiesta, può concedere in deroga il permesso per l'accensione del "Panevin", fermo restando quanto prescritto dal comma 2 del presente articolo e da eventuali ordinanze emesse da enti sovraordinati, in ogni caso i "Panevin" devono essere realizzati esclusivamente con legna e/o stocchi, il tutto privo di elementi inquinanti.

6. E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata.

Art. 15

Combustione di materiale vegetale prodotto nel fondo

1. La combustione di materiale vegetale prodotto nel fondo è regolata dalle norme in materia e in ogni caso deve essere effettuata adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persona e cose.

2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si proceda all'accumulo di materiale vegetale destinato alla combustione, il cumulo dello stesso deve essere collocato ad una distanza minima di metri 100 dalle strade pubbliche, dalle ferrovie, dai luoghi pubblici e dalle abitazioni.

3. Fatto salvo l'obbligo di acquisire l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, nei casi in cui sia impossibile l'accumulo del materiale vegetale infetto, la combustione diffusa dello stesso deve essere autorizzata dal Comune.

4. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di combustione, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.

5. E' vietato appiccare il fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto e in alternativa può essere effettuato l'interramento mediante fresatura. E' vietato appiccare il fuoco a sterpi, macchie, argini, rive e comunque a tutti gli incolti.

Art. 16

Cani a guardia di proprietà rurali

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

Art. 17

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

- ~~1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.~~
- ~~2. Ai sensi dell'art. 925 del Codice Civile, il ritrovatore dell'animale mansuefatto ne acquista la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovava.~~

Art. 17

Animali vaganti

1. Chiunque, nei propri fondi, trova animali vaganti appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso all'Autorità Comunale e/o forze di polizia. Il proprietario del fondo ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti ed alle spese sostenute con le modalità previste dal Codice Civile. Il proprietario degli animali vaganti è soggetto alla sanzione del presente articolo.
2. Il proprietario di sciami d'api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennizzare il proprietario per l'eventuale danno cagionato.
3. Se il proprietario degli sciami non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato di inseguirli per due giorni, il proprietario del fondo in cui si sono insediati gli sciami può detenerli.

Art. 18

Trasporto di animali

- ~~1. Gli animali devono essere trasportati con mezzi sufficientemente aerati e ampi in modo tale da non arrecare danno o inutile sofferenza agli stessi, ed, in ogni caso, attenendosi al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto.~~
- ~~2. Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere il pavimento e le pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami; quelli a furgone devono, inoltre, avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione; gli autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti adibiti~~

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

al trasporto di animali di piccola taglia, devono avere il pavimento di detti piani ben raccordati alle pareti, in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami.

Art. 18

Custodia, trattamento e trasporto degli animali

1. E' vietato, secondo il disposto dell'art. 727 del Codice Penale, così come modificato dalla L. 20/07/2004 n. 189, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive, in ogni caso chiunque detiene un'animale dovrà:

- a) assicurarne la buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la tutela ed il benessere dell'animale, nonché nel rispetto del vicinato;
- b) adottare tutte le cautele necessarie per evitare che l'animale tenuto, nel caso dei cani, possa abbaiare di continuo;
- c) accudire ed alimentare l'animale, secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute;
- d) far visitare e curare dai medici veterinari ogni qualvolta si renda necessario;
- e) assicurarsi che sia tenuto in spazi adeguati alla taglia, in condizioni di sufficiente luminosità, e salubrità dell'ambiente;
- f) assicurare un idoneo riparo qualora sia tenuto all'esterno; in particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale;

2. Il Sindaco può, con specifica Ordinanza, ordinare l'allontanamento di quei cani per i quali è stato debitamente accertato che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare, disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato. Il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso una struttura idonea, con spese a carico del proprietario;

3. Le arnie devono essere poste ad una distanza non inferiore a m. 5 dai confini di proprietà pubbliche e private e almeno m. 10 da strade di pubblico passaggio.

Il rispetto di tali distanze non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi menzionati esistono dislivelli di almeno m. 2, oppure qualora siano interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api, sempre con altezza di almeno m. 2.

Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate;

4. Per il trasporto di animali su veicoli valgono le norme stabilite nel D.P.R. n. 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

5. Qualora il trasporto sia effettuato in relazione con un'attività economica, vige il Regolamento (CE) n.1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, e il D.L.gvo 25 luglio 2007 n.151 che da disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1/2005.

Art. 18 bis

Tutela degli insettivori, delle api e degli altri insetti pronubi

1. E' vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura, quali uccelli, ricci, talpe, batraci, ecc.. Nel caso che gli stessi ed alcune specie granivore in particolare piccioni, anitre e colombi, si rendessero molesti a qualche coltura, sarà fatta tempestiva domanda all'Ufficio Provinciale competente o all'Osservatorio Fitopatologico, per avere istruzioni onde allontanarli, ove possibile, senza ucciderli o distruggerli in conformità alle Leggi;

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

2. Prima della fioritura delle colture arboree da frutto e di altre specie frequentate da api e da insetti pronubi ci si dovrà attenere al Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013.

3. Durante il periodo di fioritura delle colture arboree da frutto e di altre specie frequentate da api e da insetti pronubi, è vietato distribuire sulle colture sostanze antiparassitarie tossiche nei confronti di tali insetti, secondo le disposizioni stabilite dagli enti competenti.

Art. 18 ter

Uso e segnalazione di esche avvelenate

1. Ai fini della tutela della salute pubblica è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce;

2. Nei luoghi di allevamento e negli esercizi dove vengono tenuti ed immagazzinati prodotti alimentari e mangimi, sulla base delle norme riguardanti l'igiene degli alimenti per l'uomo e per gli animali, deve essere attuata la lotta agli animali indesiderati utilizzando prodotti regolarmente autorizzati ed adottando uno specifico protocollo;

3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da privati o da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle altre specie animali, e pubblicizzate dagli stessi, tramite avvisi esposti nelle zone interessate. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

Art. 19

Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed alla Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio, qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.

2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.

3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Azienda per i Servizi Sanitari.

Art. 19 bis

Trattamenti di disinfestazione dalla processionaria

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

I proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovino piante di pino infestate dalla processionaria (*Thaumetopoea pityocampa*) sono obbligati ad effettuare opportuni trattamenti di disinfestazione dell'insetto defogliatore, pericoloso anche per la salute dell'uomo e degli animali, in attuazione del D.M. 17 aprile 1998 (G.U. 125 del 01-06-1998) che contiene le "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino". In particolare, prese le opportune precauzioni, vanno rimossi e bruciati i nidi invernali. Durante l'estate possono venire adoperate come mezzi complementari le trappole a feromoni sessuali, mentre in autunno risulta efficace un trattamento delle piante con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis*, varietà *kurstaki*. (Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Comune o alla Direzione centrale risorse agricole della Regione).

Art. 20

Smaltimento di animali morti

1. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni di legge, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.
2. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme di legge o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

Capo III – Ambiti rurali edificati

Art. 21

Case rurali

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.
2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.
3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.
4. Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta con l'acquedotto civico, l'approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
5. L'acqua di pozzo deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 22

Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

1. Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dal regolamento comunale di fognatura.
2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportate per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi.

Art. 23

Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali

1. In ogni casa rurale si deve provvedere alla realizzazione delle opportune canalizzazioni necessarie ad allontanare le acque meteoriche dalle vicinanze della casa stessa, e ad impedire il loro deflusso lungo le strade.
2. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case rurali devono essere provvisti di un efficace sistema di scolo delle acque, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.

Art. 24

Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali.
2. Fatte salve le norme urbanistiche comunali, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere realizzati in modo da essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.
3. Possono costituire eccezione alla regola di cui al comma 2 del presente articolo i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli, che possono essere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo.
4. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.
5. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
6. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.
7. I fienili sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.
8. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.

Art. 25

Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:
 - a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
 - b) evitare il ristagno delle deiezioni;
 - c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
 - d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
 - e) non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori;
 - f) garantire protezione e benessere agli animali;
 - g) il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 10 metri lineari dall'abitazione più vicina.

Art. 26

Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici, per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene del lavoro, dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali e dalle altre legislative regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e benessere degli animali nonché in conformità alla legislazione in materia ambientale, quando la realizzazione dei suddetti fabbricati richieda una valutazione di impatto ambientale.
2. La costruzione di nuovi ricoveri zootecnici è subordinata all'acquisizione dei provvedimenti permissivi previsti dalla legge urbanistica della Regione Veneto.
3. **Tutti** i ricoveri zootecnici devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, dotati di acqua in quantità e qualità adeguata, e provvisti di idonei sistemi di convogliamento e raccolta delle deiezioni, **atti, in ogni caso, a garantire il benessere degli animali.**
4. I locali dei ricoveri zootecnici devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili.
5. Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini ed i caprini possono essere tenuti, nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario.
6. E' vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini.
7. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie ed il numero.
8. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del Comune che la rilascia previo parere favorevole dell'Azienda per i Servizi Sanitari - Servizio igiene e sanità - per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

Art. 27

Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.
2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 28

Depositi di foraggi e insilati

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione, devono distare almeno 20 metri dalle abitazioni del proprietario del deposito ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.

2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.

Capo IV – Tutela delle strade e regime delle acque

Art. 29

Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del Codice Civile.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada e che in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri.
3. Al fine di garantire le operazioni di manutenzione e il transito dei mezzi necessari, fatte salve le norme prescritte dal comma 4 del presente articolo, la distanza di rispetto da fossi e canali demaniali per l'impianto di alberi o arbusti o per la coltivazione di piante agrarie, dovrà essere di metri 3.
4. Per la realizzazione e manutenzione dei canali demaniali e delle altre opere consortili destinate all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano le leggi statali e regionali vigenti e quanto prescritto dal regolamento del Consorzio di Bonifica Piave, che fissano in m. 10 la fascia di rispetto da tutti i corsi d'acqua pubblici.
5. Fatte salve le norme dei commi 6 e 7 del presente articolo, le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dell'articolo 892 del Codice Civile.
6. La distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.
7. Le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del Decreto Presidente Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del Codice Civile.

Art. 30

Gestione di fossi e canali

1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di piogge eccezionali, il naturale deflusso delle acque.

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

2. La manutenzione dei fossi prospicienti le strade comunali avverrà a cura dell'Amministrazione. I frontisti, a qualsiasi titolo detengano i fondi confinanti, dovranno provvedere all'asporto del materiale risultante dallo sfalcio.

3. E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte in genere. Sono escluse da tale divieto le sponde delle scoline poste fra campo e campo a condizione che si utilizzino prodotti disseccanti non sistemici e attivi esclusivamente sulla parte aerea dei vegetali trattati.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti o di procedere a qualsiasi opera di tombatura. **Quanto previsto da presente comma si applica anche alle proprietà comunali, a meno che non sia dimostrata l'inderogabile necessità pubblica di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti o di procedere a qualsiasi opera di tombatura.**

5. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità d'invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità d'invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

6. A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione del Comune.

7. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 5 deve essere corredata dalla seguente documentazione elaborata da tecnico abilitato:

- a) relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
- b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
- c) progetto dell'opera comprensivo di calcolo idraulico;
- d) idonei rilievi topografici ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
- e) tempi di realizzazione dell'opera.

8. L'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 del presente articolo deve essere rilasciata, sentito il Consorzio di Bonifica territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, prescrivendo le modalità tecniche di realizzazione dell'opera che minimizzino il suo impatto ambientale; nello stesso termine deve essere comunicato all'istante il provvedimento di rigetto della stessa, qualora dall'istruttoria del procedimento risulti che l'intervento ipotizzato rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque.

9. Le passerelle o ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà pubblica, devono essere costruiti previa autorizzazione edilizia dai proprietari dei fondi cui danno accesso. Analoga autorizzazione edilizia deve essere richiesta per la costruzione di passerelle o ponticelli interpoderali su fossi o scoli privati. Per la costruzione di passerelle o ponticelli su canali o fossi di bonifica, l'autorizzazione comunale è subordinata all'assenso rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica. In tutti i casi, al fine di agevolare il regolare deflusso delle acque, i proprietari dei fondi serviti da detti manufatti devono provvedere alla loro periodica manutenzione.

10. E' consentita la costruzione di ponticelli ad una arcata o di passerelle autoportanti, le cui teste poggino sulle rive di fossi o canali in modo tale da non restringerne il lume. Per la realizzazione di detti manufatti viene invece proibito l'utilizzo di tubi cilindrici in vibro/cemento. Altre soluzioni

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

tecniche, quali l'utilizzo di canne armate a sezione quadrata o rettangolare e di opportune dimensioni, potranno essere autorizzate di volta in volta dagli organi competenti.

11. Valutati i cambiamenti climatici in atto; considerata l'importanza di garantire l'efficienza del sistema di scolo delle acque superficiali e l'assoluta necessità di prevenire abusi a danno di fossi e canali, è fatto obbligo al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ed al Comandante della Polizia Locale, di compiere due volte all'anno, nei mesi di marzo ed agosto, una attenta ricognizione di fossi e canali demaniali, redigendo poi una relazione ritta da presentare al Sindaco e al Direttore del Consorzio Bonifica Piave **e dandone adeguata pubblicità e informazione ai cittadini.**

12. Il Sindaco, di concerto con l'Assessore competente per il Servizio Polizia Rurale e con l'Assessore Responsabile dei rapporti con la Protezione Civile, può convenzionare con la Protezione Civile di Gaiarine **e altre associazioni del comune regolarmente riconosciute**, un servizio volontario di controllo dell'applicazione del presente Regolamento particolarmente per quanto attiene alla prevenzione di abusi che contribuiscano ad aggravare possibili eventi calamitosi.

Art.31 ***Irrigazione***

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.

2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali nei quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

5. Ancorché destinate ad agevolare le operazioni di pescaggio dell'acqua per l'irrigazione, è vietata la creazione anche precaria di chiuse od altre forme di sbarramento che possano alterare il libero deflusso delle acque nei fossi o canali.

Art. 32 ***Bacini di raccolta dell'acqua pluviale***

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del Codice Civile, la realizzazione di bacini di raccolta d'acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente approvata dall'Amministrazione Comunale.

2. Fatto salvo l'obbligo dell'approvazione di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua piovana a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta anche all'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.

~~3. I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:~~

~~a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;~~

~~b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali.~~

Art. 33

Deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche.

2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

Art. 34

Scarico nei fossi

1. E' Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 35

Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

1. E' vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.

2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.

3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri \pm 4 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri \pm 1,5 dal confine stradale.

4. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m \geq 4, qualora l'aratura sia perpendicolare alla strada, e di larghezza minima di m. \pm 1,5, nei casi aratura parallela alla stessa.

5. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.

Art. 36

Siepi e alberi prospicienti le strade

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.
2. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

Art. 37

Strade private e vicinali

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza.

Capo V – Salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi

Art. 37 bis Abbandono di rifiuti

1. E' vietato spargere rifiuti, così come definiti dall'art. 184 del decreto legislativo n. 152 del 3/4/2006, quali ad esempio reflui domestici, pozzi neri, acque reflue industriali e fanghi di depurazione, sui terreni a meno di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti.

Sono esclusi dal presente divieto i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli (art. 185 comma e decreto legislativo n. 152 del 3/4/2006)

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 255 del D.Lgs. 152 del 3/4/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque viola i divieti di cui al precedente comma è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

3. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al 1° comma sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 2, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 37 ter Sorgenti d'acqua

1. E' vietato deviare, danneggiare o distruggere sorgenti naturali o modificarne le condizioni naturali.

2. E' altresì vietato inquinare sorgenti naturali con rifiuti di qualsiasi natura o con liquidi inquinanti.

3. E' istituita un'area di tutela assoluta per sorgenti naturali, all'interno della quale non sono consentiti interventi di qualunque genere; tale area comprende una circonferenza di almeno 10 (dieci) metri di raggio attorno alla testa della sorgente ed altresì una fascia di 10 (dieci) metri per lato lungo l'asta di deflusso naturale delle acque.

4. Sono unicamente ammessi interventi volti alla pulizia e al mantenimento della sorgente naturale.

Art. 37 quater Veicoli a motore

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

1. Oltre a quanto previsto dal Codice della Strada su tutto il territorio comunale è vietato compiere con qualsiasi tipo di veicolo a motore percorsi fuori dalle strade..

2. E' vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, al di fuori delle zone espressamente adibite con parcheggio o comunque autorizzate da competenti autorità in terreni agricoli; è vietato calpestare i prati destinati a sfalcio nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati o segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 157/96.

3. Sono esclusi dai divieti di cui ai commi precedenti i mezzi agricoli e chi deve comunque esercitare lavori agricoli, i mezzi impiegati nelle opere idraulico – forestale, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza nonché i veicoli utilizzati per il servizio pubblico.

4. Le manifestazioni sportive e l'esercizio, in genere, di pratiche sportive con veicoli a motore sono vietate nelle aree ricadenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) censite dalla Rete Natura 2000

5. Fuori dalle aree di protezione indicate al comma 4, le manifestazioni sportive e, più in generale, le pratiche sportive con veicoli a motore devono essere previamente autorizzate dal Comune.

Art. 38 ***Definizione di bosco***

1. Fatti salvi i casi specifici di esclusione e le deroghe compendiate dalla legislazione vigenti in materia di forestazione, si considerano bosco, le formazioni vegetali, di origine naturale o artificiale, e i terreni su cui esse sorgono, caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea, associata o meno a quella arbustiva, in cui la copertura della componente arborea è superiore al 30%.

2. Le formazioni vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi della richiamata normativa regionale, possono essere considerate bosco solo se si estendono su un terreno avente superficie pari o superiore a 2000 metri quadri ed una larghezza media minima, misurata dalla base esterna dei fusti, pari o superiore a 20 metri.

3. Sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

4. Sono considerati bosco i terreni su cui sorgono le formazioni vegetali descritte al comma 1 e 2 del presente articolo, che siano temporaneamente privi della vegetazione arborea per cause naturali, compreso l'incendio, o per intervento dell'uomo.

5. Gli arboreti da legno non sono considerati bosco.

Art. 39 ***Modalità di gestione e salvaguardia del bosco***

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

Art. 40

Definizione di boschetto e di relitto di area palustre

1. Si definisce boschetto qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive, non poste in filari, vegetante su terreni aventi dimensioni inferiori a quelle minime stabilite per la definizione delle aree boschive di cui all'articolo 38 del presente Regolamento, ed in ogni caso aventi una superficie superiore a 100 mq. Sono equiparati ai boschetti i relitti di aree paludose, occasionalmente o perennemente allagati, formati da un consorzio di alberi, arbusti e piante palustri.

Art. 41

Definizione di siepe

1. Si definisce siepe una fascia di vegetazione, costituita da alberi o arbusti posti in filari, avente larghezza e forma variabile, svolgente la funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua.

Art. 41 bis

Piantumazione di alberi e siepi

1. Per piantare alberi o siepi presso il confine di proprietà si osservano le disposizioni dell'art. 892 del Codice Civile, in particolare per quanto riguarda gli alberi dovranno essere osservate le seguenti distanze dal confine:

a) **tre metri** per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

b) **un metro e mezzo** per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore ai tre metri, si diffonde in rami.

2. La distanza può essere di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di acero campestre o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

3. Nei punti pericolosi per la viabilità l'Amministrazione Comunale può prevedere distanze e/o arretramenti superiori per consentire una visibilità maggiore sia per gli impianti esistenti sia per quelli di nuova costituzione.

Art. 42

Modalità di gestione di siepi e boschetti

1. La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.

2. Nelle siepi, fermo restando il disposto dal presente Regolamento, potranno essere effettuati tagli cedui a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollonifera delle ceppaie.

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

3. Le siepi ubicate in prossimità di pubblica viabilità devono essere controllate con periodiche ceduzioni e/o tagli di contenimento, volti ad evitare uno sviluppo delle piante o dei rami che possa creare rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.

4. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di siepi e boschetti con l'emanazione di specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

5. Fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione del Piano degli Interventi, l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva comunicazione al Comune, corredata da dettagliata documentazione descrittiva dell'intervento; il Comune, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, al fine tutelare interessi pubblici di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica, può inibire la realizzazione dell'intervento, ovvero imporre particolari modalità per la sua realizzazione ed eventuali compensazioni della vegetazione espiantata con nuovi impianti; decorso il su indicato termine nel silenzio protratto del Comune, l'intervento può essere eseguito.

Art. 43

Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espianazione di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie pari a quella espiantata, garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo, è obbligatorio comunicare al Comune l'espianazione di siepi o boschetti, almeno 30 giorni prima dell'intervento. Il Comune entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, può motivatamente vietare l'intervento o prescrivere le particolari modalità di attuazione; in assenza di tali atti l'espianazione può essere effettuata.

Art. 43 bis

Protezione delle piante

1. Per gli alberi di interesse forestale o ornamentale (querce, cipressi ecc.) con **almeno 25 anni di età**, l'abbattimento è consentito esclusivamente a seguito di rilascio di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. La richiesta di autorizzazione dovrà contenere le motivazioni fitosanitarie o di pericolosità statica che giustificano l'abbattimento.

Art. 43 ter

Taglio alberi di pregio

1. E' fatto divieto di taglio d'alberi di pregio senza preventiva comunicazione al Comune il quale, nei casi che riterrà opportuno, trasmetterà la denuncia di taglio unitamente alla richiesta di indicazioni tecniche al competente Corpo Forestale.

2. Rimane esclusa dal presente divieto la rimozione forzata di alberi per causa di immediata sicurezza pubblica, che andrà comunque tempestivamente segnalata.

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

3. Gli alberi all'interno del territorio comunale tutelati da piani urbanistici o vincoli naturalistici devono essere preservati dai rispettivi proprietari.

4. Ogni intervento che possa pregiudicare lo stato vegetativo degli alberi stessi potrà essere eseguito previo parere espresso dall'autorità forestale in concerto con gli uffici tecnici comunali competenti.

Art. 43 quater

Tutela della fauna selvatica.

1. E' vietato in tutto il territorio comunale distruggere uova, tane, nidi di animali nonché la loro cattura, fatto salvo il prelievo per atto legittimo o per caccia.

2. E' fatto inoltre obbligo l'osservanza delle norme diramate dall'Osservatorio Faunistico e affisse nell'Albo Comunale.

Capo VI – Uso di fitofarmaci

Art. 43 quinquies

Definizione dei contesti e altre definizioni

1. In presenza di coltivazioni agricole in contesti urbani vengono identificate le **Aree di confine** e le **Aree sensibili** così come di seguito descritte:

Aree di confine: i contesti in cui le coltivazioni agricole confinano con abitazioni, spazi commerciali, strade pubbliche dotate di passaggio pedonale (marciapiedi), piste ciclabili segnalate ed opportunamente delimitate (Codice della strada, art.3.39), corsi d'acqua tra quelli mappati nel Reticolo Idrico Primario e Reticolo Idrico Minore.

Aree sensibili: i contesti in cui le coltivazioni agricole confinano con siti di cui all'art. 15 comma 2 del Dlgs 150 del 14/08/12, cioè parchi, giardini, campi sportivi ed aree ricreative, cortili ed aree verdi all'interno dei plessi scolastici, aree gioco per bambini ed area adiacenti alle strutture sanitarie, colture sensibili (per esempio orti familiari) adiacenti la coltura trattata e comunque tutte quelle aree dove, anche in forma sporadica, è possibile, per vari motivi, la presenza di un numero consistente di persone.

2. Tra una coltivazione agricola e le **Aree di confine** o le **Aree sensibili** deve essere interposta una **“fascia di rispetto”**.

Per **“fascia di rispetto”** s'intende la distanza in metri tra il perimetro esterno della coltivazione agricola e il contesto oggetto di tutela (abitazione, scuola, pista ciclabile, corso d'acqua, ecc...). Tale **“fascia di rispetto”** è pertanto da intendersi comprensiva della capezzagna e/o testata della coltivazione agricola.

3. Si definiscono **“prodotti fitosanitari”** o **“agrofarmaci”** o **“fitofarmaci”** o **“pesticidi”** o **“erbicidi”** le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive e relativi coadiuvanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a:

- a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
- b) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
- c) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
- d) eliminare le piante indesiderate;
- e) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

4. Si definisce **“intervallo di sicurezza”** o **“tempo di carenza”** il periodo di tempo necessario, espresso in giorni, di sospensione dei trattamenti prima della raccolta, affinché non si rinvergano sul raccolto i loro residui o quelli dei loro metaboliti; eventuali residui dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo di residuo.

5. Si definisce **“tempo di rientro”** il periodo di tempo che intercorre tra il trattamento e la possibilità di entrare senza Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nella coltura trattata.

6. Si definiscono **“irroratrici”** le macchine utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, a loro volta distinte in:

- a) irroratrici a barra o barre: macchine impiegate per la distribuzione su colture erbacee;

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

- b) irroratrici ad areoconvezione o atomizzatori: macchine impiegate per la distribuzione su colture arboree;
- c) impolveratrici o solferine: macchine impiegate per la distribuzione dei prodotti polverulenti (zolfo in polvere).

7. Si definisce scheda "E" la scheda del registro dei trattamenti fitosanitari nella quale devono essere registrati i trattamenti fitosanitari effettuati dal contoterzista.

Art. 43 sexies

Modalità di esecuzione dei trattamenti fitosanitari e loro coadiuvanti. adozione delle tecniche di difesa integrate e biologica

1 I destinatari di quanto previsto nel presente **Capo VI** sono tutti gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari, professionali e non professionali, cui competenze e obblighi sono descritti dalla normativa vigente.

2. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi prodotti fitosanitari, porre ogni precauzione per non creare pregiudizio alla pubblica incolumità e rispettare la proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

3. Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente **Capo VI** si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di vendita, acquisto, utilizzo, manipolazione, stoccaggio dei prodotti fitosanitari, sicurezza, norme ambientali.

4. In virtù dei principi generali di precauzione, riduzione dei rischi per la salute umana e salvaguardia ambientale, i prodotti fitosanitari devono essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo prefisso, nell'assoluto rispetto della normativa comunitaria, nazionale e locale vigente, e comunque in scrupolosa ottemperanza alle modalità descritte in etichetta e nella scheda di sicurezza del prodotto. Compatibilmente con normative di carattere sovra ordinato e comunque nei limiti delle potestà degli organi territoriali locali, in ragione dell'antropizzazione diffusa è obbligatorio l'utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio.

Sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel Regolamento (CE) 1107/09, e con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui al Regolamento CE 889/08;

5. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è vietato l'uso di prodotti fitosanitari e ad attività erbicida classificati T+ (molto tossico), T (tossico) e Xn (nocivo) con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull'uomo (R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o frasi equivalenti in base al Regolamento 2008/1272/CE relativo alla nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici).

6. Per situazioni straordinarie legate a particolari andamenti meteo climatici con conseguente forte pressione della fitopatia, potranno essere concesse, con apposita ordinanza sindacale, deroghe al divieto di cui al comma precedente limitatamente per l'impiego dei prodotti classificati Xn (R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o frasi equivalenti in base al Regolamento 2008/1272/CE relative alla nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici) in conformità alle linee tecniche di difesa integrata della Regione del Veneto, fermo restando che la concessione della deroga in presenza dei suindicati presupposti dovrà motivatamente dare atto delle eccezionalità dell'esigenza di ricorrere all'impiego dei suindicati prodotti, considerando le loro caratteristiche di

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

pericolosità e il peculiare ambito di intervento sotto il profilo della presenza antropica.

7. Sono vietati la distribuzione di prodotti fitosanitari con mezzi aerei;

8. E' consentita la distribuzione dei prodotti fitosanitari solo in assenza di vento;

9. Tutte le attrezzature dovranno essere sottoposte a verifica funzionale periodica presso strutture accreditate dalla Regione ai sensi della Direttiva 2009/128/CE e come previsto all'art. **43 nonies** del presente regolamento. Al momento dell'acquisto, le attrezzature nuove o usate, devono essere certificate CE e/o ENAMA, in regola con i controlli e le tarature previste, in caso contrario si deve provvedere a immediata verifica funzionale certificata.

10. E' fatto obbligo avvisare i vicini confinanti prima del trattamento quando abbiano chiesto di esserne informati, con le modalità concordate tra le parti e di quanto previsto in etichetta.

11. L'utilizzo dei prodotti è riservato a personale qualificato, munito di patentino quando richiesto.

12. Trattamenti alle colture arboree (vigneto, frutteto, pioppeto, ecc.) nelle “**Aree di confine**” (tabella 1) con irroratrici dotate di sistemi di sezionamento (dx/sx) della portata d'aria e/o dotate di bocchette orientabili e in ogni caso che consentano una distribuzione mirata ad un solo lato.

12.1. Durante l'effettuazione dei trattamenti con prodotti fitosanitari nelle “**Aree di confine**” è fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano i contesti oggetto di tutela definiti all'articolo **43 quinquies comma 1. relativo alle aree di confine.**

12.2. Nel caso di trattamenti eseguiti con parete fogliare ridotta ed in via di formazione (fino al 20 maggio), deve essere mantenuta una fascia di rispetto - come definita all'articolo **43 quinquies comma 2.** di almeno **30 metri**. In questa fascia sono consentiti trattamenti rivolti **esclusivamente verso l'interno** della coltura arborea (vigneto, frutteto, pioppeto, ecc.). E' sempre consentita la distribuzione con pompe a spalle non motorizzate.

12.3. Nel caso di trattamenti eseguiti con parete fogliare formata (dopo il 20 maggio) deve essere mantenuta una fascia di rispetto di almeno **20 metri**. In questa fascia sono consentiti trattamenti rivolti **esclusivamente verso l'interno** della coltura arborea (vigneto, frutteto, pioppeto, ecc.) o in alternativa trattamenti bidirezionali a ventole spente. E' sempre consentita la distribuzione con pompe a spalle non motorizzate.

12.4. Esclusivamente nel caso in cui i filari siano perpendicolari al contesto oggetto di tutela, la fascia di rispetto è di **10 metri** per tutta la stagione con trattamenti bidirezionali a ventole spente.

12.5. Durante la distribuzione dei prodotti fitosanitari è fatto obbligo di tenere le ventole chiuse nelle fasi di transito al di fuori della coltura arborea (vigneto, frutteto, pioppeto, ecc.), comprese le svolte e le manovre sulle capezzagne;

12.6. Se nella fascia di rispetto è costituita una siepe di altezza non inferiore a 3 metri in grado di trattenere la deriva di prodotto fitosanitario, o siano presenti barriere fisiche con la medesima funzione (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) di altezza non inferiore a metri 3, le distanze definite ai commi 12.2, 12.3 e 12.4 del presente articolo possono essere ridotte **del 50%**.

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

12.7. **Non sono previste fasce di rispetto** qualora vengano utilizzati prodotti ammessi nei protocolli di difesa biologica.

12.8. La distribuzione di zolfo in polvere o di altri prodotti polverulenti mediante macchine impolveratrici deve essere effettuata tra le ore 22 e le ore 8 del mattino.

13. Trattamenti alle colture arboree (vigneto, frutteto, pioppeto, ecc.) nelle “**Aree sensibili**” (tabella 2) con irroratrici dotate di sistemi di sezionamento (dx/sx) della portata d’aria e/o dotate di bocchette orientabili e in ogni caso che consentano una distribuzione mirata ad un solo lato.

13.1. Durante l’effettuazione dei trattamenti con prodotti fitosanitari nelle “Aree sensibili” è fatto obbligo di evitare che le miscele raggiungano i contesti oggetto di tutela definiti all’articolo **43 quinquies comma 1 relativo alle aree sensibili**

13.2. I trattamenti sono consentiti negli orari di chiusura delle strutture elencate all’articolo **43 quinquies comma 1 relativo alle aree sensibili**; qualora non sia orario di chiusura, in parchi e giardini pubblici, i trattamenti devono essere eseguiti tra le ore 22 e le ore 8 del mattino.

13.3. Deve essere sempre mantenuta una fascia di rispetto di almeno **30 metri**. In questa fascia sono consentiti sempre trattamenti rivolti **esclusivamente verso l’interno** della coltura arborea (vigneto, frutteto, pioppeto, ecc.) e trattamenti bidirezionali a ventole spente solo dopo il 20 maggio. E’ sempre consentita la distribuzione con pompe a spalle non motorizzate.

13.4. Esclusivamente nel caso in cui i filari siano perpendicolari al contesto oggetto di tutela la fascia di rispetto è di **15 metri** per tutta la stagione con trattamenti bidirezionali a ventole spente.

13.5. Durante la distribuzione dei prodotti fitosanitari è fatto obbligo di tenere le ventole chiuse nelle fasi di transito al di fuori delle colture arboree (vigneto, frutteto, pioppeto, ecc.), comprese le svolte e le manovre sulle capezzagne;

13.6. Se nella fascia di rispetto è costituita una siepe in grado di trattenere la deriva di prodotto fitosanitario, o siano presenti barriere fisiche con la medesima funzione (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) di altezza non inferiore a **metri 3**, le distanze definite ai commi 13.3, e 13.4 possono essere ridotte **del 25%**.

13.7. Fermo restando quanto riportato al comma 10.2, non sono previste fasce di rispetto qualora vengano utilizzati prodotti ammessi nei protocolli di difesa biologica.

13.8. La distribuzione di zolfo in polvere o di altri prodotti polverulenti mediante macchine impolveratrici deve essere effettuata negli orari di chiusura delle strutture definite all’articolo **43 quinquies comma 1 relativo alle aree sensibili**; qualora non sia orario di chiusura, in parchi e giardini pubblici, i trattamenti devono essere eseguiti tra le ore 22 e le ore 8 del mattino.

14. Trattamenti alle colture arboree (vigneto, frutteto, pioppeto, ecc.) con irroratrici non dotate di sistemi di sezionamento (dx/sx) della portata d’aria e/o di bocchette orientabili e in ogni caso che non consentono una distribuzione mirata ad un solo lato

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

14.1. La fascia di rispetto è di **30 metri** nelle “**Aree di confine**” e di **50 metri** nelle “**Aree sensibili**”, indipendentemente dal periodo dell’anno e dall’orientamento dei filari.

14.2. All’interno della fascia di rispetto il trattamento deve essere eseguito a ventole spente. Se l’irroratrice è dotata di sistemi di chiusura bilaterale degli ugelli, quelli rivolti verso l’esterno della coltura da trattare devono essere chiusi.

15. Trattamenti con irroratrici dotate di pannelli recuperatori di prodotto.

15.1. Non sono previste fasce di rispetto a condizione che i pannelli recuperatori abbiano altezza maggiore a quella della parete fogliare da trattare.

16 Per i trattamenti di erbicidi la distribuzione del prodotto deve essere la più localizzata possibile minimizzando qualsiasi fenomeno di dispersione inutile su organi non bersaglio.

17. La larghezza degli interventi di diserbo localizzato sotto coltura non dovrà eccedere i 60 cm.

18. Specificamente per le superficie vitate e/o altre colture arboree, sono consentiti non più di tre trattamenti di diserbo all’anno e da eseguire su erbe basse; qualora, in via eccezionale, si renda necessario trattare erbe alte queste dovranno essere falciate entro 15 giorni dal trattamento.

19. Nelle **Aree di confine** e nelle **Aree sensibili** gli interventi di diserbo devono essere eseguiti mantenendo una **fascia di rispetto** non trattata per una larghezza di **almeno 10 metri**.

20. Il trattamento con sostanze diserbanti in prossimità di fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela delle acque e delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze, e comunque ad una distanza non inferiore a metri 10 (l’ampiezza della fascia di rispetto non trattata viene misurata dal margine esterno dell’area trattata al limite esterno della sponda del corpo idrico superficiale).

21. Ad ulteriore tutela dei corpi idrici superficiali, nei fondi coltivati ove avviene l’irrorazione di prodotti fitosanitari ed erbicidi, è obbligo mantenere una fascia **inerbita di metri 4**, misurata dalla sponda del corpo idrico.

22. Nei parchi e giardini pubblici, campi sportivi ed aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché nelle aree in cui siano ubicate strutture sanitarie o socio-assistenziali non possono essere impiegati prodotti diserbanti per il contenimento delle malerbe, ma devono essere utilizzati metodi meccanici e/o fisici (es. pirodiserbo) sostitutivi.

23. Lungo tutte le strade pubbliche o di uso pubblico e piste ciclo-pedonali è vietato l’utilizzo dei diserbanti per il contenimento delle malerbe; in sostituzione, devono essere adottati metodi meccanici e/o fisici (es. pirodiserbo).

24. E’ vietato diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi.

25. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 227/2001, è vietato l’utilizzo di prodotti fitosanitari per il contenimento della vegetazione infestante all’interno delle zone classificate a bosco o ad esse assimilabili e lungo i filari di siepe.

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

26. E' vietato l'uso di diserbanti per il contenimento delle malerbe nelle coltivazioni in genere condotte su appezzamenti ricadenti all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) censite dalla Rete Natura 2000; dovranno pertanto essere utilizzati metodi meccanici e/o fisici sostitutivi;

27. E' vietato l'uso di diserbanti per il contenimento delle malerbe nelle coltivazioni viticole e frutticole ed in quelle arboree in genere condotte su appezzamenti ricadenti nelle aree golenali ed attigue dei fiumi presenti nel territorio comunale, ove i terreni, per la loro struttura pedologica, risultano essere permeabili e/o presentano falde acquifere superficiali o affioranti; dovranno pertanto essere utilizzati metodi meccanici e/o fisici sostitutivi;

28. Come previsto dall'art. 9, comma 4, della L.R. 23/1994, sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura dalla apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente allo sfalcio del cotico erboso in fioritura.

29. La raccolta dei prodotti agricoli deve tassativamente rispettare i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari riportati in etichetta.

30. L'utilizzo di tutti i prodotti fitosanitari, va annotato, nel registro predisposto dalla Regione Veneto, ovvero nel "Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari" che è composto da una serie di schede sulle quali devono essere annotati, a cura di chi effettua il trattamento, i dati relativi agli utilizzi di prodotti fitosanitari in ambienti agricoli, extra agricoli e sulle derrate alimentari immagazzinate.

31. Il registro va conservato presso l'ente o l'azienda dove si impiegano i prodotti fitosanitari; le schede hanno validità annuale e devono essere conservate per almeno 3 anni. Al fine di rendere possibile il puntuale controllo, ogni registrazione relativa all'utilizzo di prodotti fitosanitari dovrà avvenire entro 48 ore dal trattamento e non più fino ai 30 giorni dopo esecuzione; nel caso di trattamenti effettuati da terzisti la compilazione del registro può essere eseguita dal possessore del registro, sulla base dei dati riportati da chi esegue i trattamenti o dal terzista stesso, che apporrà anche timbro e firma nel registro o lascerà la scheda "E" debitamente compilata.

32. Sono esonerati dalla compilazione del registro gli utilizzatori marginali, quali i produttori per autoconsumo o chi esegue trattamenti su giardini domestici.

33. E vietato l'uso di prodotti fitosanitari ed ad attività erbicida negli ambiti boschivi o sulle siepi e nelle zone SIC e ZPS, salvo apposita autorizzazione dell'Autorità forestale o del competente Servizio Fitosanitario Regionale.

Art. 43 septies

Obblighi per i nuovi impianti di colture arboree da frutto

1. In caso d'impianto di una nuova coltura arborea da frutto (vigneti, frutteti, ecc.) in "Area di confine" è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto non piantumata di **20 metri** misurata dal palo di testata o filare più esterno fino al confine dell'area di confine.

2. In caso d'impianto di una nuova coltura arborea in "Area sensibile" è obbligatorio mantenere una fascia di rispetto non piantumata di **30 metri** misurata dal palo di testata o filare in esterno fino al confine dell'area sensibile.

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

3. Gli obblighi di cui ai commi 1. e 2. valgono esclusivamente nei confronti dei contesti oggetto di tutela già esistenti al momento dell'impianto della coltura arborea. Non hanno quindi valore in tutti i casi di strutture sorte dopo l'impianto della coltura arborea.

Art. 43 octies

Gestione di vegetali e/ o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.

2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1. del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dall'Unità Periferica dei Servizi Fitosanitari, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.

3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente.

Art. 43 nonies

Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti

1. La preparazione delle miscele nonché le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, sono vietate su vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico nonché nelle vicinanze di corsi d'acqua, pozzi, fossi e fontane.

2. Durante la circolazione su strada ad uso pubblico, le macchine irroratrici devono essere spente.

3. Il lavaggio delle attrezzature per la preparazione e distribuzione dei prodotti fitosanitari, con particolare riguardo ai serbatoi, deve essere condotto senza causare un'esposizione, anche non intenzionale, dell'ambiente ai prodotti fitosanitari; le acque di lavaggio devono essere raccolte e riutilizzate nei successivi trattamenti.

4. Alla fine di ogni trattamento, eventuali residui della miscela dovranno essere raccolti e riutilizzati sulla stessa coltura. Le acque di lavaggio del serbatoio e dei tubi devono essere aggiunte ai residui oppure lasciate nel serbatoio e riutilizzate sempre su colture per le quali il prodotto è registrato. Ove non dovesse essere possibile riutilizzare la miscela residua e le acque di lavaggio, le stesse devono essere raccolte in adeguati contenitori in materiale - resistente agli urti e alla sostanze corrosive, e dovranno essere conferite alle ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. E' vietato formare pozzanghere o ristagni nei locali e loro pressi adibiti al lavaggio delle attrezzature.

5. Il rifornimento del serbatoio delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei ad evitare qualsiasi immissione di miscele nei corpi idrici o nelle reti degli acquedotti; in particolare è vietato il rifornimento dei serbatoi con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili. L'acqua potabile, in assenza di altra fonte di approvvigionamento, deve essere prelevata da altra cisterna non contaminata da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

6. E' comunque preferibile l'utilizzo di acqua piovana per la preparazione della miscela antiparassitaria.

7. Qualunque siano le cisterne dell'acqua di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la trascinazione delle acque dai contenitori impedendo fenomeni di riflusso nella condotta idrica. Per il rifornimento delle cisterne è ammesso il prelievo da corsi d'acqua solo nei casi in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso e a condizione che le cisterne non siano tenute in pressione.

8. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici e la qualità della distribuzione e quindi, di ridurre le conseguenze degli effetti negativi sull'ambiente, sono obbligatori il controllo e la taratura periodici di tutte le macchine operanti per la distribuzione dei prodotti fitosanitari presso i centri autorizzati, con l'obbligo di conservare la documentazione; il primo controllo è da eseguirsi non oltre i cinque anni dall'acquisto e i successivi con cadenza sempre di cinque anni fino al 2020. Successivamente a tale data le attrezzature dovranno essere controllate con cadenza triennale.

9. Va inoltre periodicamente controllato lo stato delle condutture al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto. E' obbligatorio dotare le attrezzature di ugelli antigoccia.

10. Il livello di riempimento deve essere tale da non permettere trascinazioni a causa di sobbalzi o dislivelli del terreno. Il bocchettone di carico deve essere provvisto di coperchio a tenuta.

11. E' utile calcolare con precisione la quantità necessaria da preparare per minimizzare se non annullare la presenza di residui da gestire.

12. I dispositivi "caricabotte" devono essere utilizzati esclusivamente per il caricamento d'acqua della macchina irroratrice; è vietato utilizzare tali mezzi per le operazioni di miscelazione e/o di pulizia.

Art. 43 decies

Gestione dei contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari devono essere lavati manualmente, introducendo una quantità d'acqua corrispondente al 20% della capacità del contenitore e ripetendo l'operazione almeno 3 volte (6 volte per i prodotti tossici e molto tossici);

L'operazione di lavaggio può essere svolta anche meccanicamente preferibilmente utilizzando gli appositi dispositivi lavabottiglie presenti sulle irroratrici, con pressione d'acqua di almeno 3 bar, portata minima di 4,5 litri/minuto, tempo di lavaggio di almeno 40 secondi e tempo di sgocciolamento di almeno 60 secondi. L'acqua di lavaggio verrà impiegata per i successivi trattamenti fitosanitari o raccolta in idonei contenitori, ben chiusi e muniti di etichetta, da smaltire tramite ditta autorizzata.

2. I contenitori devono essere schiacciati, per ridurre ai minimo i volumi, ed introdotti in appositi sacchi chiusi ed identificabili tramite apposizione di etichetta, riportante i dati dell'azienda. I sacchi così confezionati devono essere posti al riparo dal dilavamento meteorico, fuori della portata dei bambini, animali e persone non addette all'uso.

3. I sacchi vanno conferiti in occasione delle raccolte appositamente organizzate dal gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, previa sottoscrizione di apposita convenzione, o smaltiti tramite ditta autorizzata.

Art. 43 undecies

Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato all'esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.
2. I trattamenti eseguiti con prodotti fitosanitari Xn vanno segnalati con appositi cartelli, da posizionare all'ingresso del fondo trattato **visibile dall'area sensibile o di confine**, di dimensioni minime formato A4 con sfondo giallo e scritta nera recante la dicitura "TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO" e che devono rimanere esposti anche per il tempo di rientro (o tempo di accesso).
3. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari, prima che sia trascorso il tempo di rientro del prodotto utilizzato, è consentito al proprietario/conducente del fondo e relativi addetti aziendali provvisti di adeguati DPI.

Capo VII – Sanzioni

Art. 44

Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative Vedi tabella Allegata

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale nonché dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 45

Contestazione e notificazione

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Art. 46

Pagamento in misura ridotta

1. E' ammessa il pagamento in misura ridotta, sulla base di quanto indicato dall'allegato Sanzioni, del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. E' demandata alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 47

Rapporto e procedimento ingiuntivo

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

3. Il funzionario responsabile del Servizio di polizia rurale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivate. di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, all'Autorità competente. L'ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva.

Art. 48

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:

- a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata;
- b) del ripristino dello stato dei luoghi;
- c) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

Art. 49

Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

I. Al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è applicata la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
- b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dal regolamento fino al momento del loro adempimento.

2. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a 30 giorni.

Art. 50

Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'allegato.

Art. 51

Norma finale

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

Le norme del Regolamento comunale d'igiene, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 03/05/1999, in contrasto con il presente regolamento, devono ritenersi implicitamente abrogate.

Allegato-Sanzioni

SANZIONI FASCIA 1

Le violazioni agli articoli saranno punite con ammenda:

- da € 50 a € 300
- obblabile in via breve con € 100

SANZIONI FASCIA 2

Le violazioni agli articoli saranno punite con ammenda:

- da € 100 ad € 500
- obblabile in via breve con € 200

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzioni amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

NS: non sanzionabile

TAC: Trasferimento degli atti all'Autorità competente

APPENDICE AL CAPO VII – SANZIONI

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione – **Non sanzionabile**

Art. 2 - Il Servizio di polizia rurale – **Non sanzionabile**

Art. 3 - Espletamento del Servizio di polizia rurale – **Non sanzionabile**

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia rurale – **Non sanzionabile**

Capo II – Norma generali per gli ambiti rurali

Art. 5 - Pulizia dei terreni agricoli incolti – **Sanzione fascia 2**

Art. 6 - Divieto di ingresso nei fondi altrui – **Sanzione fascia 1**

Art. 7 - Attività agricole ed esercizio della caccia e della pesca – **TAC**

Art. 8 - Allevamento di selvaggina – **Non sanzionabile**

Art. 9 - Pascolo degli animali – **Sanzione fascia 1**

Art. 10 - Pascolo in ore notturne – **Sanzione fascia 1**

Art. 11 - Obbligo di comunicazione dei pastori – **Sanzione fascia 1**

Art. 12 - Percorrenza di strade pubbliche con animali – **Sanzione fascia 1**

Art. 13 - Spigolature, rastrellature, raspollature – **Sanzione fascia 1**

Art. 14 - Accensione di fuochi nei fondi – **Sanzione fascia 1**

Art. 15 - Combustione di materiale vegetale prodotto nel fondo – **Sanzione fascia 1**

Art. 16 - Cani a guardia di proprietà rurali – **Sanzione fascia 1**

Art. 17 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi – **Non sanzionabile**

Art. 18 - Trasporto di animali – **Sanzione fascia 1**

Art. 19 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali – **TAC**

Art. 20 - Smaltimento di animali morti – **TAC**

Capo III – Ambiti rurali edificati

Art. 21 - Case rurali – **Non sanzionabile**

Art. 22 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali – **Non sanzionabile**

Art. 23 - Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali – **Non sanzionabile**

Art. 24 - Norme generali sui fabbricati rurali strumentali – **Non sanzionabile**

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

Art. 25 - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche - Familiari – **Non sanzionabile**

Art. 26 - Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti non aventi carattere Familiare – **Non sanzionabile**

Art. 27 - Nuovi recinti per gli animali – **Non sanzionabile**

Art. 28 - Depositi di foraggi ed insilati – **Sanzione fascia 1**

Capo IV – Tutela delle strade e regime delle acque

Art. 29 - Distanze per fossi canali ed alberi – **Non sanzionabile**

Art. 30 - Gestione di fossi e canali – **Sanzione fascia 2**

Art. 31 – Irrigazione – **Sanzione fascia 2**

Art. 32 - Bacini di raccolta dell'acqua pluviale – **Non sanzionabile**

Art. 33 - Deflusso delle acque – **Sanzione fascia 1**

Art. 34 - Scarico nei fossi – **Sanzione fascia 2**

Art. 35 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole – **Sanzione fascia 2**

Art. 36 - Siepi ed alberi prospicienti le strade – **Sanzione fascia 1**

Art. 37 - Strade private e vicinali – **Sanzione fascia 1**

Capo V – Salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio rurale, gestione del bosco, dei boschetti e delle siepi

Art. 38 - Definizione di bosco – **Non sanzionabile**

Art. 39 - Modalità di gestione e salvaguardia del bosco – **TAC**

Art. 40 - Definizione di boschetto – **Non sanzionabile**

Art. 41 - Definizione di siepe – **Non sanzionabile**

Art. 42 - Modalità di gestione di siepi e boschetti – **Sanzione fascia 2**

Art. 43 - Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario – **Sanzione fascia 2**

Capo VI – Uso di fitofarmaci

Capo VII – Sanzioni

Art. 44 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative – **Non sanzionabile**

Art. 45 - Contestazione e notificazione – **Non sanzionabile**

Art. 46 - Pagamento in misura ridotta – **Non sanzionabile**

Art. 47 - Rapporto e procedimento ingiuntivo – **Non sanzionabile**

Art. 48 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive – **Non sanzionabile**

Art. 49 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze – **Non sanzionabile**

Art. 50 - Inottemperanza all'ordinanza – **Non sanzionabile**

Art. 51 - Norma finale – **Non sanzionabile**

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

Allegato 2

Tabella 1	AREE DI CONFINE			
MODALITA' DI CONDUZIONE DEL TRATTAMENTO NELLA FASCIA DI RISPETTO	FILARI PARALLELI E OBBLIQUI		FILARI PERPENDICOLARI	
	SENZA BARRIERA	CON BARRIERA	SENZA BARRIERA	CON BARRIERA
Trattamento rivolto verso l'interno del vigneto con macchine dotate di sistemi indipendenti bilaterali di chiusura del flusso dell'aria oppure uso di pompe a spalle non motorizzate	FINO AL 20/5	30 METRI	FINO AL 20/5	15 METRI
Trattamento rivolto verso l'interno del vigneto con macchine dotate di sistemi indipendenti bilaterali di chiusura del flusso dell'aria oppure trattamento bilaterale a ventole spente (solo dopo il 20 maggio) oppure uso di pompe a spalla non motorizzate	DOPO IL 20/5	20 METRI	DOPO IL 20/5	10 METRI
			10 METRI	5 METRI

Bozza Regolamento Polizia Rurale Comune di Gaiarine

Tabella 2	AREE SENSIBILI			
MODALITA' DI CONDUZIONE DEL TRATTAMENTO NELLA FASCIA DI RISPETTO	FILARI PARALLELI E OBBLIQUI		FILARI PERPENDICOLARI	
	SENZA BARRIERA	CON BARRIERA	SENZA BARRIERA	CON BARRIERA
Trattamento rivolto verso l'interno del vigneto con macchine dotate di sistemi indipendenti bilaterali di chiusura del flusso dell'aria oppure trattamento bilaterale a ventole spente (solo dopo il 20 maggio) oppure uso di pompe a spalla non motorizzate	30 METRI	23 METRI	15 METRI	12 METRI